

FIASP-FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI

Strada Lunetta 5/7/9 - 46110 MANTOVA (MN)
Tel. e Fax. 0376.374390 - E-mail: segreteria@fiaspitalia.it

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari, IVV
Membro della Federazione Europea Sport Popolari IVV-EUROPA
Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA)

REGOLAMENTO APPLICATIVO MANIFESTAZIONI LUDICO MOTORIE

(Modifica assunta con delibera del Consiglio Federale del 15 settembre 2018)

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Scopi e peculiarità delle manifestazioni ludico motorie
- Articolo 3 Approvazione delle manifestazioni
- Articolo 4 Rinuncia alla manifestazione
- Articolo 5 Discipline sportive
- Articolo 6 Ospitalità
- Articolo 7 Diritti e doveri del partecipante
- Articolo 8 Finalità dei percorsi
- Articolo 9 Lunghezza dei percorsi
- Articolo 10 Segnaletica
- Articolo 11 Doppio percorso
- Articolo 12 Modalità di partenza
- Articolo 13 Autorizzazioni
- Articolo 14 Età di partecipazione
- Articolo 15 Iscrizione di Gruppo
- Articolo 16 Iscrizione singola o individuale
- Articolo 17 Contributo di partecipazione alle manifestazioni
- Articolo 18 Documento di partecipazione
- Articolo 19 Documento di partecipazione per i non soci
- Articolo 20 Trattamento dati personali
- Articolo 21 Dépliant manifestazione
- Articolo 22 Servizio d'ordine
- Articolo 23 Servizio di ristorazione
- Articolo 24 Assistenza sanitaria
- Articolo 25 Controlli
- Articolo 26 Servizi federali
- Articolo 27 Riconoscimenti individuali
- Articolo 28 Riconoscimenti collettivi
- Articolo 29 Assicurazioni
- Articolo 30 Servizi
- Articolo 31 Pubblicità - Speaker
- Articolo 32 Chiusura della manifestazione
- Articolo 33 Manifestazione FIASP con omologazione IVV
- Articolo 34 Norme di carattere generale dell'IVV
- Articolo 35 Omologazione di manifestazioni con i soli simboli FIASP
- Articolo 36 Immagine della Federazione

ART.1 - FINALITA'

- Le Manifestazioni sportive organizzate da Gruppi e/o Associazioni FIASP, sotto il controllo dei Comitati territoriali, sono la proiezione e l'immagine della Federazione sul territorio.
- L'Organizzazione di ogni manifestazione FIASP deve rispettare lo Statuto, i Regolamenti da esso derivati e deve divulgare la cultura e gli scopi della Federazione che vengono proposti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Si potrà operare a fronte di progetti specifici e documentati anche in deroga ma solo con espressa autorizzazione da parte degli Organi centrali per il tramite degli Organi periferici competenti territorialmente.

ART. 2 - SCOPI E PECULIARITA' DELLE MANIFESTAZIONI LUDICO MOTORIE

- Le manifestazioni organizzate da Gruppi e/o Associazioni devono finalizzare gli intenti istituzionali della FIASP.
 1. Si definiscono manifestazioni "ludico motorie" a carattere popolare tutte le attività sportivo-motorie aventi scopo precipuo di sviluppare l'amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, dell'amicizia e della famiglia per favorire il processo di socializzazione che si matura nel rispetto della persona e della natura. Richiamandosi alla Carta europea dello Sport per Tutti, le manifestazioni favoriscono la divulgazione e la conoscenza dei valori legati all'ambiente, alla flora, alla fauna ed all'interesse storico-culturale dei luoghi attraversati dai percorsi. In nessun caso, neppure per chilometraggi superiori ai 20 km, i percorsi proposti possono definirsi ad elevato impegno cardiovascolare in quanto è preminente il risvolto ludico-motorio.
- Le manifestazioni si svolgono senza finalità agonistiche, senza classifiche di merito e senza rilevazione individuale del tempo di percorrenza. I partecipanti, di ogni cultura, sesso, età e nazionalità, adeguano la loro attività ludico-motoria alle proprie capacità, esigenze e limiti fisici desiderando esclusivamente, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e mentale e ampliare la reciproca conoscenza interagendo e comunicando con le altre persone presenti all'evento.
- La Federazione riconosce tutte le discipline sportive accomunate dalle caratteristiche di cui al punto 2.02 e 5.01 del presente Regolamento. La disciplina maggiormente rappresentata dalla FIASP è il podismo.
- Tutte le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associazioni affiliati alla FIASP sono omologate nel rispetto dell'Art. 2.02 del presente Regolamento.
- La FIASP organizza e gestisce concorsi provinciali, nazionali e internazionali in base ai regolamenti nazionali e internazionali vigenti, e solo per le discipline sportive riconosciute ed autorizzate.
- La FIASP può concedere omologazioni a manifestazioni ludico-motorie concomitanti ad eventi agonistici o non competitivi, in regime di reciproca autonomia ed in collaborazione occasionale, purché divulgate ed effettuate con proprio regolamento e modalità di effettuazione.

ART. 3 - APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

- Le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associazioni affiliati devono essere preventivamente omologate dalla FIASP attraverso le competenze dei Comitati territoriali e secondo la seguente procedura.
- Ogni omologazione deve essere richiesta al Comitato territoriale di appartenenza a cura del Presidente del Gruppo e/o Associazione quale legale rappresentanza del Sodalizio.
Nell'ipotesi che la manifestazione dovesse transitare anche in territori limitrofi diversi dal proprio, sarà compito dell'Organizzazione comunicare gli itinerari dettagliati al proprio Comitato di appartenenza e per conoscenza a tutti i Comitati interessati.
Le domande di omologazione devono essere presentate, almeno 4 (quattro) mesi prima della data dell'evento, sui moduli appositamente predisposti dalla Segreteria Nazionale, unitamente alle bozze del Regolamento della manifestazione.
- L'Omologazione di ogni manifestazione, nel pieno rispetto del Regolamento delle Manifestazioni Ludico-Motorie della FIASP, è di competenza territoriale e viene rilasciata in completa autonomia dal Comitato territoriale FIASP di appartenenza. Il Gruppo e/o Associazione richiedente si assumono ogni responsabilità relativa ai contenuti stessi dell'omologazione, di qualsiasi natura e conseguenza.
- I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare manifestazioni interamente al di fuori del proprio ambito provinciale, devono richiedere autorizzazione al Comitato competente territorialmente, almeno 6 (sei) mesi prima della data fissata per l'evento mediante Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) motivando la straordinarietà dell'iniziativa.
Il Comitato o i Comitati interessati, sono tenuti a darne riscontro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta ricevuta a mezzo della suddetta Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) motivando un eventuale diniego. In caso di accoglimento, il Comitato competente territorialmente è tenuto a dare l'omologazione e l'assistenza tecnico-sportiva.
L'organizzazione è tenuta al rimborso delle spese per l'invio del Commissario Tecnico Sportivo, come previsto dal Regolamento Amministrativo.
Qualora venga negata l'autorizzazione dal Comitato competente territorialmente, l'Organizzatore può rivolgersi, con Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in seconda istanza al Presidente Nazionale – ai sensi dell'Art. 7 lettera H - del Regolamento Applicativo Organico inviando alla Segreteria Nazionale una memoria scritta per eventuale riesame del caso nei termini previsti dal Regolamento Applicativo Organico.
Il luogo a procedere si attiva automaticamente qualora al richiedente non pervenga alcun riscontro all'istanza fatta nei termini dei 30 (trenta) giorni successivi all'inoltro della Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
- I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare manifestazioni al di fuori del proprio Comitato, laddove non esista alcun Comitato, devono richiedere l'omologazione al proprio Comitato di appartenenza. Il Comitato informerà la Segreteria Nazionale richiedendone parere favorevole e fornirà supporto tecnico alla manifestazione, richiedendo all'Organizzazione il rimborso delle spese per l'invio del Commissario tecnico sportivo come previsto dal Regolamento amministrativo.
- E' di competenza del Presidente Nazionale, ai sensi dell'Art. 7 Regolamento Applicativo Organico, in caso di contrasti tra Comitati della stessa Regione, indicare a quale Comitato affidare la competenza dell'omologazione quando i percorsi interessino due o più Province, sentito il parere dei Comitati competenti.

- Il Comitato, per ogni manifestazione approvata, dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia dell'omologazione concessa, trenta giorni prima della manifestazione, unitamente al dépliant della stessa.
- Nel caso in cui a un Gruppo e/o Associazione venga negata l'omologazione dal Comitato territoriale di appartenenza, il richiedente può rivolgersi al Presidente Nazionale ai sensi dell'Art. 7 Regolamento Applicativo Organico inviando al protocollo della Segreteria Nazionale una memoria scritta, onde aprire la pratica per un eventuale riesame del caso nei termini previsti dal Regolamento.

ART. 4 - RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE

- Nel caso in cui i Gruppi e/o Associazioni rinuncino ad organizzare la manifestazione programmata dovranno darne comunicazione immediata al Comitato di appartenenza ed alla Segreteria Nazionale per l'inserimento della notizia sul sito della Federazione, per l'aggiornamento dell'annuario manifestazioni ed anche per la pubblicazione sulla Rivista Sportinsieme, compatibilmente con i tempi di stampa. Per questa rinuncia, i Gruppi e/o Associazioni non possono richiedere il rimborso dei contributi precedentemente versati in fase di affiliazione o di omologazione.
- Non pervenendo nessuna comunicazione in merito alla rinuncia ad organizzare una manifestazione programmata, la Federazione, a tutela della propria immagine, tramite l'intervento del Consiglio Federale o su proposta del Presidente Nazionale comunica al Comitato territoriale di competenza la irricevibilità per un anno della domanda di affiliazione alla FIASP del Gruppo e/o Associazione che si è reso responsabile della mancata comunicazione.

ART. 5 - DISCIPLINE SPORTIVE

- La FIASP può omologare l'attività ludico motoria di tutte le discipline sportive purché aderenti ai contenuti dell'Art. 2.02 del presente Regolamento.
La Segreteria Nazionale invierà al singolo Comitato interessato, le disposizioni e i regolamenti da adottare per le specifiche manifestazioni.
- Per le manifestazioni di cui all'Art. 5.01 del presente Regolamento, come pure per quelle programmate a scopo promozionale dai Comitati, dovrà essere data comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale almeno 4 mesi prima della loro effettuazione.

ART. 6 - OSPITALITA'

- L'Organizzazione deve essere in grado di fornire tutte le indicazioni che l'ospitalità impone: logistica, alberghiera, organizzativa.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL PARTECIPANTE

- Al momento dell'iscrizione, s'instaura un contratto di servizio tra l'Organizzatore ed il Partecipante all'evento in base al quale l'Organizzatore pone il Partecipante in grado di accedere ed usufruire di tutti i servizi compresi nella manifestazione ed il Partecipante si vincola al rispetto delle norme federali che regolano l'evento nella consapevolezza che l'elusione delle stesse rende nullo il contratto. E' esclusa la possibilità che chi, pur presente e partecipante all'evento, non avendo effettuato iscrizione da Tesserato o come iscrizione

giornaliera, possa essere considerato Partecipante di fatto e possa vantare alcuna obbligazione da parte dell'Organizzatore o della Federazione.

- In particolare l'Organizzatore ha il dovere di proporre i percorsi in base alle prescrizioni del presente Regolamento - art. 8 - di fornire assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria e coperture assicurative di legge per tutta la durata della manifestazione. Il Partecipante alle manifestazioni sportive, con il versamento del contributo di iscrizione stabilito, acquisisce il diritto all'assistenza tecnica, organizzativa, sanitaria ed assicurativa per tutta la durata della manifestazione.
- Il Partecipante, intendendo per tale solo colui in possesso del corretto documento di iscrizione, come ha il diritto di usufruire dei servizi di cui al punto 7.02, così ha altresì l'obbligo di rispettare gli orari di apertura e termine della manifestazione, al di fuori dei quali non è garantito alcun servizio da parte dell'Organizzatore, di adeguare il proprio cammino alle avvertenze e prescrizioni della segnaletica presente sul percorso e a rispettare il codice della strada, di curare per tempo l'iscrizione alla manifestazione, di comportarsi in modo corretto e sportivo evitando di far intervenire autorità estranee alla Federazione. Eventuali reclami o proteste vanno rivolte ai Commissari tecnici sportivi FIASP e da essi verbalizzate.

In particolare, si fa obbligo di:

- Non effettuare partenze anticipate sull'orario previsto dagli Organizzatori;
- Recare in posizione visibile il documento di partecipazione acquistati nei punti ufficiali di iscrizione;
- Far vidimare il documento di partecipazione agli appositi controlli;
- Seguire la segnaletica preparata dall'Organizzazione senza allontanarsi dal percorso;
- Rispettare il codice della strada;
- Evitare di disturbare o compromettere lungo il percorso la tranquillità e sicurezza dei partecipanti;
- Rispettare l'integrità ambientale del percorso, l'altrui proprietà, la flora e la fauna;
- Recarsi ai punti di ristoro o di assistenza ordinatamente;
- Effettuare per tempo la vidimazione delle tessere personali dei Concorsi FIASP-IVV;
- Segnalare al personale di servizio qualsiasi aspetto negativo presente sul tracciato onde rimediare ad eventuali carenze di segnaletica o fatti di pericolo;
- Segnalare al personale di servizio delle manifestazioni eventuali partecipanti in difficoltà fisica.
- Tenere sempre al guinzaglio gli animali da compagnia (soprattutto cani) del cui operato e conseguenze la Federazione e gli Organizzatori non possono rispondere in alcun modo.
- Tutti i partecipanti con l'iscrizione alla Manifestazione accettano i Regolamenti FIASP-IVV.

ART. 8 - FINALITA' DEI PERCORSI

- Le manifestazioni ludico motorie, proprio perché volte a concretizzare le finalità e scopi della Federazione di cui all'art. 02.02 – 02.03 del presente Regolamento, devono consentire un'attività ludico-motoria adattabile alle capacità, esigenze e limiti di ogni Partecipante che desidera, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e mentale, ampliare la reciproca conoscenza, scoprire il territorio e le peculiarità storico-artistiche-culturali locali, comunicare con gli altri e rilassarsi dal punto di vista psicologico e fisico.
- Particolare attenzione dovrà essere prestata alla sicurezza e all'incolumità dei partecipanti,

in relazione alle stagioni ed alle condizioni meteorologiche. Eventuali difficoltà altimetriche devono essere portate a conoscenza dei partecipanti.

- Gli Organizzatori di ogni Manifestazione FIASP si impegnano a rispettare tutte le norme che regolano le Manifestazioni Sportive FIASP con particolare riguardo alla sicurezza dei percorsi ed alla segnaletica indicata dal Comitato territoriale, assumendosi ogni responsabilità qualora tali accorgimenti non dovessero essere messi in atto.
- In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei Partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell'ultima ora sia nella lunghezza dei percorsi che del disegno dei tracciati. In questo caso, dovranno essere interessati i Commissari Tecnici Sportivi FIASP che autorizzeranno e verbalizzeranno tutti i cambiamenti messi in atto dall'Organizzatore.

ART. 9 - LUNGHEZZA DEI PERCORSI

- La lunghezza dei percorsi deve corrispondere con quanto omologato dal Comitato territoriale e riportato sul dépliant della manifestazione.
Eventuali modifiche di carattere tecnico o per motivi di sicurezza dovranno essere comunicate tempestivamente al Comitato di appartenenza e al Commissario Tecnico Sportivo.
- L'Organizzazione potrà predisporre percorsi di qualsiasi lunghezza.
- Per itinerari di cinquanta chilometri e oltre è fatto obbligo fissare traguardi intermedi.
- Ai fini dei Concorsi Internazionali IVV gli itinerari sono soggetti allo specifico regolamento al quale la FIASP aderisce in base a quanto previsto dall'Art. 33 e 34 del presente Regolamento.
- Sono ammessi percorsi riservati ai portatori di handicap o comunque a persone bisognose di particolari attenzioni.
- Il numero dei km per gli itinerari che presentano dislivelli impegnativi può essere calcolato aggiungendo un km. per ogni cento metri di dislivello.

ART. 10 - SEGNALETICA

- Lungo il percorso dovranno essere disposti dall'Organizzazione specifici cartelli indicanti:
 - Frece direzionali dell'itinerario;
 - Cartelli indicanti i km. percorsi, almeno ogni due km.;
 - Località di richiamo turistico di particolare valore storico e artistico;
 - Cartelli appositi devono essere posti sugli itinerari che presentano:
 - Tratti di percorso che hanno la caratteristica della sottile difficoltà;
 - Tratti di percorso ristretti per loro natura o che consentono il transito solo in "fila indiana";
 - Tratti fangosi o scivolosi;
 - Tratti che possono nascondere insidie insite nella natura del terreno stesso;
 - Tratti puramente boschivi che, soprattutto se di tipo argilloso o morenico con grandi acciottolati, devono essere segnalati con valida e visibile cartellonistica.Tali cartelli, i cui contenuti informano delle situazioni innanzi descritte ed invitano il partecipante all'attenzione ed ad adeguare il proprio passo alla natura del terreno, vengono concordati con gli Organizzatori in sede di omologazione-marcia, nell'ambito delle rispettive competenze. **Si ricorda che la cartellonistica di "attenzione" deve**

essere un obbligo vincolante sia per il Comitato Provinciale che fornisce l'omologazione (controllore) che per l'Organizzatore (fornitore di un servizio) ai fini della validità delle coperture assicurative.

- Tutte le indicazioni previste dovranno essere realizzate e affisse nei modi consentiti dalle Amministrazioni ove transita la manifestazione.
- Al termine della manifestazione, l'Organizzazione dovrà ritirare tutta la segnaletica esposta nell'arco massimo delle ventiquattro ore, salvo diverse disposizioni delle Amministrazioni competenti.

ART. 11 - DOPPIO PERCORSO

- E' ammessa la possibilità di effettuare un doppio percorso della stessa manifestazione, solo qualora l'orario di partenza sia dilazionato nell'arco minimo di un'ora.
- La richiesta di partecipazione al doppio percorso deve essere segnalata preventivamente ai Commissari tecnici sportivi presenti alla manifestazione e i Partecipanti sono tenuti a: effettuare per primo il percorso più breve completandolo entro l'orario massimo di partenza, consegnare il documento di partecipazione opportunamente vidimato ai controlli al Commissario Tecnico Sportivo FIASP, ripartire per il secondo percorso.
- I Partecipanti devono provvedere ad acquisire documento di partecipazione per ogni singolo percorso.

ART. 12 - MODALITA' DI PARTENZA

- L'orario della partenza è fissato dall'organizzazione, tenuto conto della stagione, delle condizioni atmosferiche e della lunghezza e caratteristiche dei percorsi, comunque non potrà essere antecedente alle ore sette e trenta del mattino. Eventuali deroghe, richieste e autorizzate dal Comitato provinciale competente territorialmente, sono ammesse solo per manifestazioni di gran fondo (oltre i 50 km.) o per particolari motivi ambientali: ogni deroga deve essere comunicata alla Segreteria Nazionale. Non sono ammesse deroghe o cambiamenti sull'orario di partenza comunicate il giorno di svolgimento della manifestazione.

L'inizio di una manifestazione può essere omologata:

- Con partenza libera dilazionata in un tempo minimo di mezz'ora o in un tempo superiore previsto dalla Organizzazione,
 - Con partenza unica ad orario fisso.
- E' vietata la partenza prima dell'orario ufficiale prefissato dall'Organizzazione.
- E' facoltà dell'Organizzazione prevedere punzonature del documento di partecipazione, ai fini della verifica e controllo dei Partecipanti e per i riconoscimenti collettivi.
- E' vietata la partenza con starter, auto, e altro, qualora questa possa compromettere la sicurezza dei Partecipanti.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE

- L'organizzazione deve procurarsi per tempo tutte le autorizzazioni necessarie, nei modi richiesti dalle Autorità amministrative locali, territoriali e regionali, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Autorità sanitarie.

ART. 14 - ETA' DI PARTECIPAZIONE

- L'Organizzazione, in relazione alle difficoltà del percorso, alla sua lunghezza e alla stagione, può definire un accesso differenziato dei partecipanti ai vari percorsi secondo l'età degli stessi.
- La responsabilità dei minori è del genitore o di chi esercita la potestà.

ART. 15 - ISCRIZIONI DI GRUPPO/ASSOCIAZIONE

- Per i Gruppi/Associazioni partecipanti è obbligatorio presentare all'atto della iscrizione l'elenco dettagliato e nominativo dei partecipanti del Gruppo/Associazione che si presenteranno alla manifestazione e comunque entro il termine ultimo dell'orario di partenza. La lista di Gruppo/Associazione dovrà contenere il **nome e cognome e numero di tessera di Socio FIASP** del partecipante potenziale destinatario del documento di partecipazione, oppure dovrà riportare **nome, cognome e data di nascita del partecipante per cui si richiede l'iscrizione giornaliera** in quanto non socio FIASP. Sono possibili aggiunte individuali alla lista di gruppo già presentata solo se le aggiunte riguardano componenti del Gruppo/Associazione siano essi soci FIASP o non soci FIASP, seguendo le modalità dell'iscrizione da tesserato FIASP o tesserato giornaliero. Il Capogruppo è responsabile di tali aggiunte, prevista anche la possibilità di presentare lista di gruppo/associazione per via telematica.

I Presidenti delle Società e dei Gruppi/Associazioni o loro delegati, nel ritirare i documenti di partecipazione sono responsabili della corretta consegna degli stessi ai soggetti indicati nella lista. Nel caso di assenza o discordanza nominale riscontrata per un qualunque fine od evento il contratto di partecipazione si intende nullo e senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto della FIASP, ed ogni eventuale fatto di rilevanza assicurativa, civile o penale ricadrà nella diretta responsabilità del Presidente del Gruppo/Associazione o Società che ha ritirato i documenti di partecipazione.

La mancata consegna dell'elenco dettagliato dei partecipanti all'Organizzazione, o la mancata compilazione telematica della lista di gruppo, escluderà automaticamente dalla premiazione il Gruppo/Associazione.

- L'Organizzazione può fissare un termine utile per le iscrizioni di Gruppo/Associazione.
- Per i Gruppi/Associazioni locali o i Gruppi/Associazioni non FIASP (bar, gruppi di cammino, oratori, ecc..) potrà essere stilata una classifica a parte, a discrezione dell'organizzazione.
- Il Gruppo/Associazione organizzatore non può entrare nella classifica di gruppo.

ART. 16 - ISCRIZIONE SINGOLA O INDIVIDUALE

- L'Organizzazione può fissare un numero massimo di partecipanti su cui ha calibrato tutti gli aspetti tecnici della manifestazione.
- Il punto d'iscrizione deve essere un luogo che permetta un rapido svolgimento delle operazioni e segnalato opportunamente.
- Le iscrizioni sono consentite sino al termine ultimo fissato per la partenza.

ART. 17 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

- Il contributo di partecipazione alla manifestazione, qualora comporti un riconoscimento individuale, viene fissato dall'Organizzazione ed autorizzato dal Comitato territoriale di appartenenza in sede di omologazione della manifestazione.
- L'Organizzazione non potrà richiedere il contributo di partecipazione alla manifestazione senza riconoscimento individuale in misura superiore alla quota fissata annualmente dal Consiglio Federale.
- I contributi si distinguono in:
 - Contributo che dà diritto a tutti i servizi previsti dal presente Regolamento ed al riconoscimento individuale di partecipazione alla manifestazione;
 - Contributo senza riconoscimento che dà diritto a tutti i servizi previsti dal presente Regolamento.
- E' facoltà del Consiglio Federale concedere deroghe per quanto specificato al punto 17.02. La domanda di deroga va inoltrata per Raccomandata R.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) dall'Organizzazione richiedente alla Segreteria Nazionale almeno cinque mesi prima della data dell'evento a firma congiunta con il Presidente del Comitato territoriale.
- Per manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi a favore di iniziative benefiche di particolare rilievo effettuate a norma di legge (comunicazione all'Intendenza di Finanza ecc.), è facoltà di ogni Comitato concedere la deroga a quanto previsto dal presente Regolamento nei limiti e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale e rese note in sede di stesura dell'Annuario Nazionale.

Per deroga si intende:

 - Manifestazione omologata con solo contributo con riconoscimento.
 - Manifestazione omologata con contributo senza riconoscimento di importo superiore alla quota fissata annualmente dal Consiglio Federale.

La concessione della deroga a tali manifestazioni deve essere formalizzata con la concessione del Patrocinio della Federazione all'evento.

Fuori di detti termini, è facoltà del Presidente Nazionale concedere deroghe per quanto specificato al punto 17.02, sempre nei limiti e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale. La richiesta va inoltrata dal Comitato territoriale alla Segreteria Nazionale, almeno cinque mesi prima della data dell'evento.
- I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione dell'evento omologato dalla Federazione in diretta attuazione e sostegno degli scopi istituzionali.

ART. 18 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE

- Il documento di partecipazione che consente la presenza alla manifestazione viene consegnato contestualmente al versamento del relativo contributo solo alcuni minuti prima della partenza ufficiale della manifestazione.
- Il documento di partecipazione deve riportare il simbolo federale della FIASP, avere spazi utili per poter scrivere il nominativo del partecipante, recare la dicitura “con riconoscimento” o “senza riconoscimento” o eventuali indicazioni che permettano il riconoscimento delle tipologie di documento, e consentirne i controlli.
- L’Organizzazione può prevedere un documento di partecipazione con un tagliando da staccare ai punti di controllo ai fini di verificare l’effettivo numero dei partecipanti.
- Il documento di partecipazione smarrito non dà diritto al ritiro del riconoscimento della manifestazione e alla vidimazione dei Concorsi.
- La mancanza dei dati anagrafici (nome e cognome) o la sua non leggibilità, fa perdere il diritto alle vidimazioni dei concorsi e non consente di beneficiare delle garanzie assicurative.
- E’ vietato partecipare con più documenti di partecipazione, fatta eccezione solo per chi effettua il doppio percorso.

ART. 19 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE PER I NON SOCI

- Per potersi iscrivere e quindi partecipare a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio, per i NON SOCI alla FIASP, acquisire il documento di partecipazione che verrà consegnato, previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con una maggiorazione del costo rispetto al socio FIASP. La maggiorazione è annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio federale.
- Il supplemento definito “quota federale istituzionale “richiesta ai NON SOCI FIASP è finalizzata al consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione dei servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente (attuale riferimento Decreto Presidente Consiglio dei Ministr (D.P.C.M.) 3/11/2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale (G.U). n.296/2010).
-
- Per conferma dell’avvenuto adesione alla manifestazione, verrà rilasciato al Partecipante apposito documento di partecipazione fornito dalla Federazione, (stampigliatura, adesivo, etichetta, ecc.) che identifichi anche visivamente l’effettuazione dell’iscrizione in questa categoria di partecipanti. Tale operazione dovrà essere effettuata con il materiale informatico messo a disposizione dagli Organi periferici o potrà essere assolta in altre forme, purché autorizzate per iscritto dalla Segreteria Nazionale su richiesta del Comitato Territoriale per conto dell’Organizzazione, almeno quattro mesi prima della data dell’evento.
-

Al termine delle iscrizioni, l’Organizzazione dovrà essere in grado di consegnare ai Commissari Tecnici di Servizio l’elenco nominativo dei non partecipanti - elenco che non è autorizzato a detenere. I Comitati Territoriali trasmetteranno tale elenco entro 72 ore in caso di sinistro ed entro 7 giorni di calendario negli altri casi alla Federazione ed alla Compagnia Assicuratrice.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamata nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 03/11/2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall'Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
Il diniego di fornire tali dati anagrafici all'atto della richiesta d'iscrizione, comporta il mancato rilascio del documento di partecipazione e la non ammissione alla manifestazione.

ART. 21 - DEPLIANT MANIFESTAZIONE

- Il dépliant da presentare al Comitato territoriale di appartenenza, almeno quattro mesi prima dell'effettuazione della manifestazione, deve contenere:
 - Indicazione di MANIFESTAZIONE RISERVATA AI TESSERATI FIASP ed AI TESSERATI GIORNALIERI.
 - Organizzazione e denominazione del Gruppo e/o Associazione;
 - Comitato di appartenenza;
 - Numero e data di omologazione;
 - Simbolo della FIASP;
 - Simboli internazionali delle Federazioni a cui la FIASP è affiliata (IVV-EVV-TAFISA);
 - Data e luogo di ritrovo con sede di partenza ed arrivo;
 - Località di svolgimento della manifestazione;
 - Denominazione della manifestazione;
 - Tipo di disciplina sportiva;
 - Tipologia e lunghezza degli itinerari;
 - Orario di partenza e chiusura;
 - Divulgazione della Rivista "Sportinsieme", Concorso Piede Alato della FIASP e Concorsi Internazionali, nonché gli eventuali sponsor ufficiali della Federazione;
 - Modalità d'iscrizione;
 - Riconoscimento individuale e/o di Gruppo;
 - Indicazioni e termini ben definiti per entrare nella classifica dei Gruppi partecipanti;
 - Obblighi per i responsabili dei Gruppi della presentazione dell'elenco dei propri Partecipanti alle manifestazioni;
 - Informazioni generiche e caratteristiche del percorso, eventualmente con citazioni tecniche di planimetria e altimetria;
 - Elenco dei servizi offerti; assistenza sanitaria, servizio ristorazione, controlli natura e tipologia delle coperture assicurative;
 - Modalità di raggiungimento del luogo della manifestazione, orari dei mezzi di trasporto pubblici, ed eventuali aspetti culturali e storici dei luoghi dove transita la manifestazione;
 - I contributi di partecipazione con la dichiarazione dell'esenzione dell'imposta dell'IVA:
"Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell'articolo 4, secondo e sesto periodo Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R). 633/72 e successive modificazioni, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del

presente dépliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 2, comma i lettera A-B- del Decreto Legislativo (D.Lgs). 460/97 e Art. 148 ex 111 comma 1 e 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)";

- La dichiarazione per la divulgazione della manifestazione:
"Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto, l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L'Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione".
- Per quanto previsto all'Art. 21.01 del presente Regolamento:
 - Possono essere riprodotti simboli di altre Federazioni o Associazioni e pubblicizzati altri Concorsi non direttamente collegati alla FIASP, su espressa deroga alla norma concessa dal Consiglio Federale su indicazione del Comitato territoriale, purché gli stessi organismi non siano regolati da normative che possano essere in contrasto con il credo, l'etica e le disposizioni FIASP.
 - l'Organizzazione può pubblicizzare sullo stesso dépliant anche eventi agonistici o non competitivi purché i due regolamenti siano riprodotti distintamente, uno per il settore ludico- motorio e uno per il settore agonistico o non competitivo.

ART. 22 - SERVIZIO D'ORDINE

- L'Organizzazione deve curare adeguatamente le operazioni di assistenza per maggior sicurezza dei partecipanti.

ART. 23 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

- Scopo del ristoro è quello di reintegrare le energie spese durante l'evento ludico motorio - sportivo, sostenere il fisico e creare un momento socializzante.
- I ristori, gratuiti, devono essere allestiti su tutti gli itinerari al massimo ogni sei km., dovranno rispettare le norme di igiene stabilite dall'attuale legislazione per la distribuzione dei generi alimentati e dovranno essere garantiti a tutti i partecipanti fino al termine della manifestazione.
- Lungo il percorso e all'arrivo devono essere dislocati per tutti i partecipanti in possesso del documento di partecipazione punti di rifornimento energetico, in posizione adeguata, che tengano conto delle stagioni, delle condizioni atmosferiche, delle difficoltà del percorso e della lunghezza.
- Nei punti di ristoro possono essere serviti cibi e bevande che corrispondano a criteri dietetici in particolare: the, caffè, bibite, integratori, sali, acqua, zucchero, frutta, biscotti e miele.
- E' severamente vietata la mescolta e la distribuzione di ogni tipo di alcolico, anche se a bassa gradazione.

ART. 24 - ASSISTENZA SANITARIA

- E' uno dei servizi primari di garanzia prestati ai partecipanti.
- Il servizio di assistenza deve essere adeguato al numero dei partecipanti, al chilometraggio e alle difficoltà del percorso, nello specifico il servizio di assistenza sanitaria deve comprendere la presenza, per tutta la durata della manifestazione, di una ambulanza dotata di defibrillatore automatico DEA con personale formato ed in grado di intervenire presente al ritrovo dall'inizio della manifestazione.
- Il personale in servizio d'assistenza sanitaria deve essere sempre in grado di raggiungere qualsiasi punto del percorso, con l'autolettiga o con specifiche attrezzature e mezzi di soccorso.
- Particolare cura dovrà essere prestata tra il collegamento radio, telefonico e il servizio di assistenza sanitaria.
- La mancata presenza dei mezzi di Soccorso sanitario non consente il regolare svolgimento della manifestazione sotto i simboli federali. In attuazione di quanto sopra, il Commissario tecnico sportivo incaricato notificherà l'inadempienza all'Organizzazione informandolo che decade ogni forma assicurativa FIASP, ritirerà ogni materiale e simbolo federale ma si soffermerà nella parterre per garantire ogni assistenza istituzionale ai soli Soci FIASP.
Inadempienze di questo tipo, nel rispetto dell'immagine della Federazione, non consentono l'accettazione della domanda di affiliazione alla FIASP per due anni consecutivi.

ART. 25 - CONTROLLI

- Scopo del controllo è di stabilire il numero effettivo dei partecipanti che accedono agli itinerari, di verificare la presenza sui percorsi di soggetti non iscritti per i quali non verranno erogati i servizi connessi e per la vidimazione dei Concorsi gestiti dalla FIASP.
- L' Organizzatore è tenuto a predisporre i controlli per tutte le manifestazioni FIASP che devono essere effettuati su tutti i percorsi previsti. I luoghi dei controlli devono essere scelti con cura e adeguatamente segnalati.
- I controlli si effettuano sul documento di partecipazione esibiti dal partecipante con accorgimenti di difficile contraffazione.
- Gli addetti ai controlli devono portare ben visibili elementi di riconoscimento e devono vidimare un solo documento di partecipazione a persona.
- E' consentito il controllo autogestito da parte del partecipante con modalità approvate dal Comitato territoriale e solo per eventi speciali.

ART. 26 - SERVIZI FEDERALI

- A cura dell'Organizzazione deve essere predisposto nella sede di svolgimento della manifestazione, un luogo ben segnalato, attrezzato dal punto di vista logistico e adeguatamente protetto nel periodo invernale, dove il personale delegato dal Comitato territoriale o dalla Segreteria, possa effettuare Servizi Federali.
- Le persone delegate devono effettuare gratuitamente solo operazioni e servizi Federali.

ART. 27 - RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI

- Il riconoscimento partecipativo individuale è scelto dall'Organizzazione e dovrà essere personalizzato o con la denominazione della manifestazione o con la data di effettuazione della stessa o con altro mezzo che lo identifichi.
- Il riconoscimento ha il significato di un valore aggiuntivo ai servizi obbligatori offerti dall'Organizzazione, riservato a chi presenzia e a chi partecipa alla manifestazione, pertanto ne è vietato il mero fine commerciale anche se finalizzato all'attività di sostegno dell'Organizzazione.
- Il riconoscimento deve avere un preciso riferimento culturale, sportivo, gastronomico, ecologico, artigianale, oppure può avere riferimento con la località di svolgimento della manifestazione, con la denominazione della stessa o con quella del Sodalizio organizzatore.
- L'Organizzazione può proporre uno o più riconoscimenti per la stessa manifestazione, allestendo differenti documenti d'iscrizione per ogni riconoscimento disponibile.
- E' consentita la consegna differenziata con soprattassa del riconoscimento individuale dell'anno precedente, solo nel caso in cui i riconoscimenti siano stati programmati come "serie".
- Le violazioni al presente articolo saranno punite con ammenda stabilita annualmente dagli Organi Centrali o Periferici competenti.

ART. 28 - RICONOSCIMENTI COLLETTIVI

- Scopo principale del riconoscimento di gruppo è quello di creare un momento di effettiva partecipazione collettiva dei sodalizi e creare la cultura della reale rappresentanza: è pertanto vietata espressamente qualsiasi premiazione o riconoscimento collettivo che non faccia riferimento ai partecipanti effettivi il cui numero deve essere espresso nella "classifica dei Gruppi/Associazioni".
- Le modalità di svolgimento della consegna dei riconoscimenti per i Gruppi/Associazioni sono a cura dell'Organizzazione che deve curare i modi per premiare i Gruppi/Associazioni realmente presenti. A tal fine la "classifica" può essere realizzata controllando gli effettivi partecipanti dei Gruppi/Associazioni sul percorso comune.
- Le violazioni al presente articolo saranno punite con ammende, stabilite ogni anno dagli Organi Centrali o Periferici competenti.

ART. 29 - ASSICURAZIONI

- Con il versamento dei contributi di affiliazione stabilito dalla Federazione automaticamente tutte le manifestazioni omologate dagli Organi competenti sono assicurate per responsabilità civile verso terzi e per garanzia assicurativa in caso di infortunio del partecipante. Tale assicurazione è stipulata direttamente e solo dalla FIASP tramite polizze che vengono depositate in Federazione e presso le sedi dei Comitati territoriale.
- Per quanto riguarda l'assicurazione a garanzia dell'infortunio in cui può incorrere il singolo partecipante la stessa è conforme alle norme disciplinanti la materia di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M). 03/11/2010 quindi è

esclusivamente nominale ed è collegata allo status di socio FIASP che si acquisisce con il tesseramento ed il suo rinnovo annuale; per i non tesserati tale copertura è collegata al documento di partecipazione di cui all'art. 19 del presente regolamento per la consegna del quale devono essere rilasciati i dati anagrafici dello stesso.

- Il sistema assicurativo non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, che non abbiano il cartellino di partecipazione correttamente compilato con nome e cognome che non rispettino gli itinerari prefissati dalla organizzazione.
- Nel caso d'infortunio lo stesso dovrà essere denunciato immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP e non potranno essere accolte denunce di infortunio che giungano agli Organizzatori o a componenti degli Organi Periferici una volta terminata la manifestazione. L'infortunato entro le 72 ore successive all'evento infortunistico, dovrà inviare a mezzo raccomandata R.R., alla Compagnia Assicurativa indicata dalla Federazione, il documento di partecipazione correttamente compilato e coincidente con il proprio lo status di "socio FIASP" "o di tesserato giornaliero", la certificazione medica o di Pronto Soccorso, e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio. Tali documenti non devono essere inviati in Federazione né tanto meno la Federazione o Dirigenti degli Organi Periferici potranno avere alcun ruolo di riferimento nella apertura, chiusura e svolgimento della pratica stessa.
- Il Gruppo e/o la Associazione Affiliate FIASP che organizza la manifestazione ha una copertura assicurativa denominata **POLIZZA TUTELA LEGALE – DIFESA PENALE** che copre in caso di bisogno le spese legali sostenute in sede penale ed amministrativa per imputazioni, colpose e contravvenzioni per fatti connessi ed attribuiti allo svolgimento della manifestazione, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. Le garanzie previste in polizza sono a beneficio del Presidente del Gruppo od Associazione o del soggetto formalmente dallo stesso delegato, con delega data in forma scritta e risultante dal registro verbale della società e che in forza di tale delega richiede alle autorità i nulla osta necessari per lo svolgimento della manifestazione.

ART. 30 – SERVIZI

- L'Organizzazione della manifestazione deve predisporre i seguenti servizi:

COLLEGAMENTO RADIO TELEFONICO

Per rapidi interventi di soccorso, d'informazione sullo svolgimento della manifestazione e, comunque, per la sicurezza degli Organizzatori e dei partecipanti, è obbligatorio predisporre un sistema di collegamento radio o telefonico efficiente. Gli addetti al servizio dovranno essere in stretto contatto con il servizio assistenza sanitaria. Nel caso di collegamenti radio mediante associazioni tipo radioamatori, è obbligatorio munirsi per tempo degli appositi permessi e concessioni.

IGIENICI

Nei pressi della partenza e dell'arrivo è obbligatorio predisporre un numero di servizi igienici sufficienti e proporzionati al numero dei Partecipanti. Soprattutto per manifestazioni a lungo percorso o di durata superiore alla media è opportuno prevedere il servizio docce, ove possibile.

CUSTODIA INDUMENTI

L'Organizzazione, servendosi di personale adeguato, potrà provvedere al servizio custodia indumenti o bagaglio per i partecipanti, in modo particolare per coloro che provengono da altri territori. Il servizio può essere effettuato con la sigillatura delle borse o dei bagagli tramite confezioni o sistemi idonei. Anche la custodia dei

documenti e dei valori segue la stessa prassi.

TRASPORTO BAGAGLI

Per manifestazioni di trasferimento, o manifestazioni con partenza ed arrivo in luoghi non coincidenti, l'Organizzazione deve predisporre un servizio trasporto bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, Il servizio deve seguire la prassi di quanto previsto al paragrafo precedente del presente articolo.

RECUPERO MARCIATORI

Il servizio recupero marciatori segue e sorveglia i Partecipanti in coda alle manifestazioni, ma deve evitare di arrecare loro fastidio o di sollecitarli a mantenere un'andatura più decisa.

ART. 31 - PUBBLICITA' – SPEAKER

- E' consentita durante le manifestazioni omologate la diffusione e/o la propaganda di solo altre manifestazioni federali.
- Per tale attività è obbligatorio avere adempiuto agli obblighi di legge, se richiesti dalle Amministrazioni locali.
- Non è ammessa nessuna diffusione di notizie o propaganda che faccia riferimento a organizzazioni politiche.

ART. 32 - CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

- La manifestazione deve essere considerata chiusa dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo partecipante segnalato dal servizio "chiusura manifestazione".
- La chiusura ufficiale della manifestazione si deve calcolare sulla base di una percorrenza non superiore ai cinque km/ora, a partire dall'orario di partenza ultimo, fissato dall'Organizzazione.
- La manifestazione è considerata conclusa anche prima del tempo massimo previsto, qualora il servizio "chiusura manifestazione" segnali che sugli itinerari non vi siano più partecipanti.
- L'Organizzazione, soprattutto per manifestazioni di fondo o gran fondo, lungo gli itinerari allestiti, deve prevedere "cancelli fissi" di percorrenza, che serviranno a fermare i partecipanti che non vi transitino entro l'orario previsto, come da norma di cui Art. 32.02.

ART. 33 - MANIFESTAZIONI FIASP CON OMOLOGAZIONE IVV

- Le manifestazioni omologate per i concorsi IVV si devono contraddistinguere con la dicitura "Manifestazioni popolari internazionali".
- La FIASP quale membro dell'IVV, "Federazione Internazionale degli Sport Popolari" e "IVV-EUROPA "Federazione Europea Sport Popolari", è autorizzata ed impegnata a diffonderne scopi e finalità nelle manifestazioni proposte dai Gruppi e/o Associazioni. La filosofia dell'IVV rientra nello spirito di interpretare la manifestazione come mezzo per incoraggiare la salute attraverso lo sport praticato, aumentare le reciproche conoscenze, incoraggiare la comunicazione fra i popoli, contribuire alla pace e alla comprensione tra le Nazioni.

Una delle iniziative maggiori dell'IVV Internazionale, sono i Concorsi per ottenere il

“Distintivo Internazionale degli Sport Popolari”.

- Le attività sportive previste dall'IVV per ottenere il “Distintivo Internazionale degli Sport Popolari”, sono:
 - Marce;
 - Marce di più giorni;
 - Marce guidate di un giorno;
 - Marce guidate di più giorni;
 - Marce serali;
 - Marce in notturna;
 - Percorsi permanenti con lunghe distanze;
 - Ciclismo turistico;
 - Escursioni guidate con sci da fondo;
 - Gruppi di cammino; (si intende per Gruppo di cammino una attività organizzata e programmata nella quale coinvolgere un gruppo di persone che, ritenute abitualmente sedentarie, si ritrovano, per camminare insieme lungo un tragitto prestabilito ed omologato dal Comitato territoriale sotto la guida di un capo gruppo facente parte dell'organizzatore di riferimento, obiettivo della iniziativa deve essere quello di promuovere l'attività fisica quale modalità per favorire il benessere psicologico. Il capo gruppo deve avere le caratteristiche di tesserato Dirigente);
 - Marce guidate di uno o più giorni con “capitano di strada” (si intende per “capitano di strada” una persona adeguatamente matura e responsabile che si adoperi di accompagnare gruppi di persone, turisti, marciatori occasionali su percorsi non necessariamente programmati da tempo o inseriti in un progetto tipo “gruppi di cammino” allo scopo di recuperare il gusto di svolgere dell'attività ludico-motoria per non meno di cinque km. E' compito del capitano di strada dare suggerimenti tecnici e assicurarsi che i partecipanti siano Soci FIASP. Il capitano di strada deve avere le caratteristiche di tesserato Dirigente)
 - Nuoto;
 - Ogni altra disciplina o percorso autorizzati direttamente dall'IVV e fatti propri dalla FIASP.
- Per altri tipi di sport popolari, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'IVV.
- Le norme per ottenere l'omologazione IVV sono contenute nel Regolamento Internazionale inerente l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive popolari.

ART. 34 - NORME DI CARATTERE GENERALE DELL'IVV

- Discipline sportive:
- **Marce**
 - Le Marce devono offrire almeno un percorso breve e uno medio. Può essere proposto un ulteriore percorso lungo ed uno inferiore ai 5 Km. di 2 - 3 Km. per i diversamente abili,
- Percorso breve, minimo cinque - massimo quindici km.;
- Percorso medio, minimo sedici km. - massimo trenta km.;
- Rientrano nel merito del riconoscimento IVV, gli itinerari inferiori ai dieci km. qualora siano abbinati ad una distanza di cui all'articolo 34.01 del presente Regolamento;
- l'IVV demanda alle Federazioni nazionali aderenti, l'omologazione degli itinerari superiori ai trenta km.

- **Marce di più giorni**
Le marce di più giorni devono contemplare una distanza minima di venticinque km. al giorno. L'IVV demanda alle Federazioni nazionali aderenti l'omologazione degli itinerari superiori ai trenta km.
- **Marce guidate di un giorno**
S'intendono marce guidate le manifestazioni che prevedono una persona adibita a funzioni di "guida" che i partecipanti devono seguire, onde percorrere un itinerario le cui finalità non sono di natura puramente sportiva, ma storiche, ecologiche, culturali ecc. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km. Percorsi.
- **Marce guidate di più giorni**
Le distanze da percorrere non devono essere inferiori ai dieci km. e non superiori ai venticinque km. Al giorno. Ai fini dei Concorsi IVV si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km. Percorsi.
- **Marce serali**
S'intendono marce serali le manifestazioni che iniziano non prima delle ore sedici con conclusione al tramonto come previsto dall'articolo 34.01 lettera a - b e c del presente Regolamento. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km. Percorsi.
- **Marce in notturna**
S'intendono marce in notturna le manifestazioni che iniziano subito dopo il tramonto e che contemplano uno o più percorsi come previsto all'articolo 34.01, lettera a - b e c del presente Regolamento. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km. Percorsi.
- **Percorsi Permanenti**
Vengono definiti Percorsi permanenti, quei percorsi fissi, accessibili tutti i giorni dell'anno, allestiti con distanze brevi o medie.
Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene ogni giorno un timbro per i km percorsi, e un timbro di presenza ogni sei mesi secondo le vigenti regole IVV.
- **Percorsi Permanenti a lunga distanza**
I percorsi a lunga distanza (R.W.W.) comprendono una distanza non inferiore a centoventi km, con itinerari diversificati. Ai fini dei Concorsi IVV si ottiene un timbro per tutti i km. percorsi, un timbro di presenza ogni quarantadue km.
- **Cicloturismo**
Le manifestazioni ciclo-turistiche devono prevedere almeno un percorso di venticinque km. Ai fini dei Concorsi IVV, con tessere specifiche della disciplina del ciclismo, si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i km percorsi.
- **Sci da fondo**
Le manifestazioni di sci da fondo, devono prevedere:
a) percorsi brevi di almeno dieci km.;
b) percorsi lunghi di almeno venti km.
L'IVV demanda alle Federazioni aderenti l'omologazione di itinerari superiori.
Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un timbro per i km percorsi.
- **Nuoto**
Le manifestazioni di nuoto devono offrire un percorso breve e lungo:
a) percorso breve non inferiore a trecento metri;

b) percorso lungo non inferiore a mille metri.

Nella scelta delle distanze deve essere osservato il tipo di acqua, la profondità e la sua temperatura. La preferenza deve essere data alle piscine pubbliche. Devono essere evitate acque profonde e con forti correnti per tutelare l'incolumità del partecipante. Tali manifestazioni non devono essere cronometrate. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene solo il timbro per la presenza (per manifestazioni di nuoto non viene data nessuna registrazione chilometrica).

ART. 35 - OMOLOGAZIONE DI MANIFESTAZIONI CON I SOLI SIMBOLI FIASP

- La FIASP visti gli scopi che si prefigge, può omologare anche regolamenti di Manifestazioni promozionali e/o scolastiche con percorsi inferiori ai cinque km.

ART. 36 - IMMAGINE DELLA FEDERAZIONE

- L'Organizzazione della manifestazione è tenuta a esporre in modo visibile i simboli della Federazione nonché i simboli delle Federazioni internazionali di appartenenza.

ART. 37 - DISPOSIZIONE COMUNE

- Il nuovo Regolamento applicativo della manifestazioni podistiche e di altre discipline sportive entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.